

**DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015**  
**135/2015/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE**  
**PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, RELATIVO ALLA GESTIONE**  
**EX-CIPE ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 marzo 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999” (di seguito: delibera CIPE 8/99);
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001 n. 52 recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001” (di seguito: delibera CIPE 52/2001), ed, in particolare, il punto 1.3 “Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002 n. 131 recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18 dicembre 2008 n. 117 recante “Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- le sentenze della quarta Sezione del Consiglio di Stato rese in data 22 gennaio 2014, nn. 255, 319 e collegate, in merito alla sussistenza del potere dell'Autorità di regolare anche le gestioni ex-CIPE;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)

per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 268/2014/R/IDR, recante “Aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011, per le gestioni ex-Cipe” (di seguito: deliberazione 268/2014/R/IDR);
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del 7 marzo 2014 n. 3/2014 DSID recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- i dati e gli atti trasmessi ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR;

- le informazioni, gli atti e i dati trasmessi, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06.

## CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell’ambito di tale procedimento, l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all’attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 e, successivamente, con l’approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l’Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell’ambito dell’articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l’erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l’Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d’Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell’ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo

evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall’Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall’Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con deliberazione 203/2014/R/IDR, l’Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, il riconoscimento delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- a seguito delle sentenze della quarta Sezione del Consiglio, rese in data 22 gennaio 2014 Stato, nn. 255, 319 e collegate – con le quali, per quanto concerne la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-CIPE relative agli anni 2010 e 2011, è stato sancito che “il *vacuum* relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall’Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas” – l’Autorità, con deliberazione 268/2014/R/IDR (preceduta dal documento per la consultazione 143/2014/R/IDR), ha approvato i criteri e le modalità per il

riconoscimento a conguaglio dei corrispettivi per le gestioni ex-CIPE riferiti alle menzionate annualità.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
  - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
  - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
  - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- per quanto concerne le gestioni ex-CIPE, nell'ambito dei procedimenti di approvazione tariffaria occorre tener conto della circostanza che i meccanismi tariffari individuati dall'Autorità si applicano a contesti organizzativi e gestionali tuttora fortemente differenziati e non uniformi (che variano da società selezionate tramite gara a gestioni dirette da parte di singoli Comuni), rendendo dunque necessario adottare una nozione di soggetto competente a fini tariffari, idonea ad intercettare l'eterogeneità delle situazioni di fatto esistenti, focalizzando l'attenzione, tra l'altro, sulla natura sostanziale dei soggetti interessati, sull'assenza di decisioni da parte di altri soggetti pubblici e sulla coerenza dei calcoli tariffari proposti;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:

- i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
  - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
  - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
  - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
  - con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
  - il gestore *Alto Calore Servizi S.p.A.*, in data 19 dicembre 2014, tramite l'apposito portale informatico, ha comunicato all'Autorità di aver formulato istanza di aggiornamento tariffario, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1 – Calore Irpino (individuata dal gestore medesimo quale soggetto competente alle determinazioni tariffarie), atteso che - alla data del 31 marzo 2014 – l'Ente d'Ambito in parola non aveva provveduto, all'adozione della predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015;
  - l'Autorità con nota prot. AEEGSI n. 38130 del 30 dicembre 2014, ha dunque diffidato l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1 – Calore Irpino, a provvedere alle determinazioni tariffarie di propria competenza, comunicando altresì che, in caso di inutile decorso del richiamato termine, l'istanza del gestore sarebbe stata considerata accolta dal medesimo quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
  - con nota prot. AEEGSI n. 440 del 8 gennaio 2015, l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1– Calore Irpino ha specificato che “*non è competente alla determinazione tariffaria 2014 e 2015 per conto di ACS [Alto Calore Servizi S.p.A.] o di altri gestori operanti nel [proprio] territorio*” e che “*i gestori presenti nel [relativo] ATO*”

*(...) provvederanno in autonomia alle determinazioni delle tariffe e trasmetteranno tali risultanze direttamente all'Autorità";*

- pertanto l'istanza presentata dal gestore *Alto Calore Servizi S.p.A.* - come successivamente integrata dai dati e dalle comunicazioni ricevute, da ultimo, in data 18 marzo 2015 - si intende quale predisposizione tariffaria ammissibile alla valutazione dell'Autorità, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della valorizzazione dei conguagli riferiti agli anni 2012 e 2013, rilevano i dati, gli atti e le informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR;
- per gli anni 2012 e 2013, il comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono, tra l'altro, di escludere dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 luglio 2012 - applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato (contravvenendo alle direttive di cui alla delibere CIPE nn. 52/2001 e 117/2008);
- per il gestore *Alto Calore Servizi S.p.A.* - per il quale i moltiplicatori tariffari relativi agli anni 2012 e 2013 non sono stati ancora approvati dall'Autorità - l'invio di dati relativo al citato biennio è stato integrato da comunicazioni attestanti la presenza della sopra menzionata causa di esclusione dall'aggiornamento tariffario, evidenziando poi - in sede di predisposizione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 - l'attuazione di *“una manovra di variazione dell'articolazione tariffaria (...) al fine di eliminare gli scaglioni di minimo impegnato contrattuale”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, per la gestione *Alto Calore Servizi S.p.A.* sono state rilevate *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
  - vetustà della rete idrica, degli impianti e del parco misuratori, con conseguente elevato livello di perdite di rete;
  - parziale copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- a fronte delle menzionate criticità, sono stati individuati tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - ammodernamento delle infrastrutture idriche;

- aumento del grado di copertura del SII;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, sono stati programmati, per il periodo 2014-2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - potenziamento dei tratti di rete e degli impianti esistenti;
  - sostituzione degli elementi infrastrutturali obsoleti o malfunzionanti;
  - installazione di strumentazione di misura e telecontrollo;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con riferimento alle annualità 2014 e 2015, a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, per il gestore *Alto Calore Servizi S.p.A.*, sono stati previsti:
  - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
  - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per la gestione in parola, nella relativa Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, è stato esplicitato di non essersi avvalsi della possibilità di utilizzare forme di ammortamento accelerato, ovvero della facoltà di valorizzare la componente *FNI<sup>new</sup>* a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari, di cui agli articoli 12 e 18 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per la predetta gestione non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR - atteso che per la stessa si è provveduto a eliminare l'applicazione della fatturazione di un consumo minimo

impegnato alle utenze domestiche con “*una manovra di variazione dell’articolazione tariffaria (...)*” - e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;

- per la gestione in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso per la gestione di cui all’Allegato A, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - nei limiti e con le precisazioni che seguono - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- il piano economico-finanziario, come aggiornato ed integrato con comunicazioni del 17 e 18 marzo 2015, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dal soggetto competente, e che sia opportuno che l’Autorità si riservi di effettuare, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, le necessarie verifiche in ordine alla effettiva realizzazione degli investimenti pianificati;
- le determinazioni tariffarie esplicitate nel menzionato piano economico-finanziario, e riportate nella Tabella 1 dell’Allegato A, appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;
- per la gestione in parola sia opportuno approvare, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all’art. 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, i valori del moltiplicatore tariffario, per gli anni 2012 e 2013, come indicati nella Tabella 2 dell’Allegato A e, in particolare, un valore massimo del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  pari ad 1, confermando la possibilità di adeguare le tariffe alle sole gestioni che, in osservanza delle disposizioni vigenti, si siano attivate nei tempi previsti, per adottare una misura - quale l’eliminazione della previsione di fatturazione di un consumo minimo impegnato - finalizzata al risparmio della risorsa idrica da parte dell’utenza domestica

## **DELIBERA**

1. di porre pari a zero le spese comunque riconducibili al funzionamento dell’Ente

- d'Ambito da considerare tra i costi riconosciuti per l'anno 2014, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
2. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, predisposto per la gestione riportata nell'Allegato A, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
  3. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per la gestione ivi riportata l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
  4. di approvare per la medesima gestione, ai fini della valorizzazione dei conguagli di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, per gli anni 2012 e 2013, i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  riportati nella Tabella 2 dell'Allegato A e, in particolare, un valore massimo del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  pari ad 1 ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*